Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Conservatorio diMilano

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DI MILANO "GIUSEPPE VERDI"

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
A.A. 2022/2023

AGENDA DSU

COSA/QUANDO

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	**Dal 15 settembre al 30 ottobre 2022** on line compilando il modulo al link: https://form.jotform.com/222544569708364
PUBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA	**20 NOVEMBRE 2022**
CONSEGNA CONTRATTO DI AFFITTO O ALTRO DOCUMENTO PER GLI "STUDENTI FUORI SEDE"	**15 NOVEMBRE 2022**
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA	**15 DICEMBRE 2022**

INDICE

Art. 1	Attuazione del diritto allo studio	4
1.2	Assegnazione borse di studio	4
1.3	Definizioni	5
Art. 2	Numero delle borse messe a concorso	5
2.1	Composizione della borsa di studio	5
Art. 3	Condizioni generali di partecipazione al concorso	6
3.1	Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio	7
3.1.1	Requisiti di merito	7
3.1.2	Requisiti di reddito	9
	Nucleo familiare	9
	Studente autonomo	10
	Studente coniugato	10
3.1.3	Valutazione della condizione economica per gli studenti stranieri	11
3.1.4	Documenti necessari per studenti stranieri	11
Art. 4	Ammontare delle borse di studio	13
4.1	Fasce di reddito	13
4.2	Provenienza Geografica	13
Art. 5	Integrazioni delle borse di studio	15
5.1	Studenti disabili	15
5.2	Mobilità internazionale	15
5.3	Laureati entro la durata legale del corso	16
Art. 6	Procedure per la formazione delle graduatorie	16
Art. 7	Termini e modalità per la presentazione della domanda	17
Art. 8	Pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed eventuale Presentazione di ricorsi	18
Art. 9	Modalità di pagamento delle borse di studio	18
Art. 10	Incompatibilità	18
10.1	Decadenza	20
10.2	Revoca	21
Art. 11	Trasferimenti e passaggi di corso	21
Art. 12	Accertamento condizioni economiche	21
Art. 13	Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante	22
Art. 14	Normativa di riferimento	23
Art. 15	Modalità di riscossione dei benefici in denaro	23

Per Compilare la Domanda cliccare qui

Art. 1 - ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (Legge Regione Lombardia n. 33/2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario")

Il Conservatorio di Milano coordina ed eroga in favore degli studenti gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti della legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004 consistenti in borse di studio e interventi per la mobilità internazionale.

Art 1.2 - Assegnazione Borse di Studio

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004 "Revisione della normativa di principio in materia di Diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" ed in particolare all'articolo 8 comma 5 che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 sino all'adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di Diritto allo studio dalla Legge Regione Lombardia n.33/2004 di quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 e nelle more della delibera n° XI/6633 del 04/07/2022 della Giunta regionale lombarda per l'A.A. 2022/20223.

Le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'A.A. 2022/2023 sono quelle previste dall'art. 18 del D.lgs. 68/2012 (Fondo Integrativo Statale – **FIS**, gettito derivante dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e Risorse proprie della Regione), nonché dai fondi europei del piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**), che saranno ripartiti ed assegnati a Regione Lombardia con apposito provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le Borse di Studio aggiuntive, assegnate grazie alle risorse addizionali del **FIS** nazionale, sono finanziate dall'Unione Europea nell'ambito del **PNRR** grazie all'iniziativa ***NEXT GENERATION EU***.

Il concorso per l'assegnazione delle Borse DSU **è rivolto** agli studenti che:

- Conseguono per la **prima volta**, il Diploma Accademico di 1° o di 2° Livello presso le Istituzioni AFAM;
- Siano regolarmente iscritti ai corsi di studio del Conservatorio di Milano per l'A.A 2022/2023
- Siano in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando.

Art. 1.3. - Definizioni

Nel presente Bando si intende per

Nota Bene

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio

Idoneo non assegnatario: lo studente che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi

Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea o di Diploma Accademico (anche diverso da quello attualmente frequentato) in qualunque Università/Accademia/Conservatorio italiani o stranieri, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, diploma, ecc).

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995.

Art. 2 - Numero delle borse che il Conservatorio di Milano mette a concorso

Le borse di studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute in sede regionale pari ad un importo minimo di € 242.008,76 per l'A.A. 2022/2023 (ai sensi dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda per l'A.A. 2022/2023 n. XI/6633 del 04/07/2022) **sono**:

Corsi di studio	N. Borse
Studenti Immatricolati al 1° anno di tutti i corsi accademici	15
Studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi accademici	30

L'importo definitivo sarà determinato, entro agosto 2023, in sede regionale e, se superiore all'importo minimo deliberato, potrà comportare un relativo incremento delle borse di studio erogabili.
Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

Art. 2.1.1 - Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio erogata dal Conservatorio di Milano è costituita da una provvidenza in denaro.
Sono previste integrazioni e maggiorazioni non comprese nella borsa di studio quali:

- integrazione per la Mobilità internazionale
- elevamenti di importo per studenti disabili
- incremento del 20% per gli studenti iscritti, ai sensi della normativa vigente, contemporaneamente a più corsi di studio, ad eccezione dei corsi telematici, che siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata di ambedue i corsi.

Nota bene

Tale incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha richiesto la Borsa.

- in attuazione dell'articolo 2 comma 3 del DM 1320/2021, gli studenti che conseguono il Titolo di Studio di Diploma di 1° o 2° livello entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art.4 commi 3 e 39.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti:

- per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo Livello;
- per la prima volta al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello;
- per la prima volta al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello;
- per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello;
- per la prima volta al 2° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello;

Gli studenti, nell'anno accademico 2022/2023, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'A.A. 2022/2023:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- effettuano un passaggio di corso di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede AFAM con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.
- Sono iscritti a tempo parziale;

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

Art. 3.1 - Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2022/2023 alla data del 15 ottobre 2022 (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, bisogna aver versato la tassa obbligatoria di immatricolazione/rinnovo) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati:

Art. 3.1.1 - Requisiti di merito

Studenti del 1°anno di corso del diploma accademico di primo livello

1. Prima immatricolazione assoluta al 1°anno di corso
2. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a **70/100** (ai sensi del D.G.R. n. X/3861 del 17/07/2015)

Requisiti per diplomi stranieri: Se il voto del diploma è espresso in termini qualitativi (diplomi stranieri) deve avere il significato almeno di "Buono" in una scala che va da "sufficiente" a "ottimo". In questo ultimo caso la traduzione del diploma dalla lingua originale in italiano deve riportare la corrispondenza del voto espressa come "sufficiente", "discreto", "buono", "distinto" oppure "ottimo", pena l'esclusione dalla graduatoria.

Requisito di merito ex post: Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi del Conservatorio di Milano, decadono dal beneficio di Borsa di Studio, qualora entro il **30 novembre 2023**, non abbiano conseguito almeno 35 crediti.

Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un bonus pari a n. 5 crediti.

Attenzione

[**In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DCPM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori del piano studi), non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito**]

Studenti del 2°anno di corso del diploma accademico di primo livello

1. Aver acquisito nell'anno accademico precedente almeno 35 CFA

Requisito di merito ex post Gli Studenti del 2°anno di corso del diploma accademico di primo livello

Decadono dal beneficio di Borsa di Studio se non hanno conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno **70 crediti** .

Non devono essere considerati i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente

Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus pari a n. 5 crediti.

Attenzione

[**In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DCPM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori del piano studi), non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito**]

Studenti del 3°anno di corso del diploma accademico di primo livello

1. Aver acquisito nell'anno accademico precedente almeno **70 CFA**

Requisito di merito ex post Gli Studenti del 3°anno di corso del diploma accademico di primo livello
Decadono dal beneficio di Borsa di Studio se non hanno conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno **105 crediti**. **Non devono essere considerati i crediti derivanti da attività o esami precedenti**
Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus pari a n. 5 crediti.

Attenzione
[**In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DCPM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori del piano studi), non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito**]

Studenti del 1°anno di corso del diploma accademico di secondo livello

3. Prima immatricolazione assoluta al 1°anno di corso
4. Superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di diploma accademico senza obblighi formativi aggiuntivi

Requisito di merito ex post: Gli Studenti del 1°anno di corso del diploma accademico di primo livello e secondo livello di tutti i corsi del Conservatorio di Milano, decadono dal beneficio di Borsa di Studio, qualora entro il 30 novembre 2023, non abbiano conseguito almeno **35 crediti**.

Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un bonus pari a n. 5 crediti.

Attenzione
[**In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DCPM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori del piano studi), non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito**]

Studenti del 2°anno di corso del diploma accademico di secondo livello

2. Aver acquisito nell'anno accademico precedente almeno 35 CFA

Requisito di merito ex post Gli Studenti del 2°anno di corso del diploma accademico di primo livello e secondo livello
Decadono dal beneficio di Borsa di Studio se non hanno conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno **70 crediti**. **Non devono essere considerati i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente**

Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus pari a n. 5 crediti.

Attenzione
[**In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DCPM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori del piano studi), non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito**]

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità certificata pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

Validità dei crediti e media ponderata
La media ponderata degli esami sostenuti sarà calcolata sulla base di quanto registrato nel piano studi on line dello studente.
Gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 31.

L' età massima per l'accesso ai benefici è fissata a **40 anni** per l'iscrizione ai primi anni dei corsi di laurea triennale e **43 anni** per l'iscrizione ai primi anni dei corsi di laurea biennali.

Art. 3.1.2 - Requisiti di reddito

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEEU –2022 privi di Omissioni/difformità) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, relativamente ai redditi del 2019 e alla situazione patrimoniale del 2019.

Limiti reddituali e patrimoniali

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere:

- un indicatore di Situazione Economica Equivalente (**ISEE** per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € **24.335,11.**

- un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a **ISP / Scala di equivalenza**, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non superiore a € ***52.902,43***.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal D.P.C.M. 159/2013, con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

Nucleo familiare
Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La certificazione ISEE ha validità fino al 30 dicembre dell'anno in corso.

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis e D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 5. Secondo tale normativa ogni individuo può appartenere ad un solo nucleo familiare ai fini ISEE. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione dell'ISEE, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;

b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità, ad eccezione di chi, maggiorenne, risulta fiscalmente a carico al 100% di soggetti terzi non presenti nello stato di famiglia;

c) dai soggetti non presenti nello stato di famiglia del richiedente ma fiscalmente a carico al 100% di uno (o più) dei componenti dello stato di famiglia

d) dal soggetto che, eventualmente, ha fiscalmente a carico al 100% il richiedente ma non compare nello stato di famiglia del richiedente;

e) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione dell'ISEE/ISEEU anche se non presenti nello stato di famiglia, se non ricorrono le condizioni di studente autonomo/indipendente;

f) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico ai fini Irpef anche se non presenti nello stato di famiglia;

Nota bene

Studente autonomo/indipendente

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando concorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, **da almeno due anni rispetto alla data** di presentazione della domanda, **in alloggio non di proprietà di un suo componente**.

- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune di Milano

Studente coniugato

Lo studente coniugato forma sempre nucleo familiare autonomo dalla famiglia d'origine e per esso si considerano solo le persone presenti nello stato di famiglia ed eventuali soggetti a carico delle stesse.

Art. 3.1.3 - Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero
Non hanno la possibilità di richiedere l'ISEE Università, quindi, devono presentare i documenti richiesti all'art. 3.1.4.

Art. 3.1.4 - Documenti necessari

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri è valutata sulla base del cambio medio del 2019. L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente la famiglia (il documento, rilasciato successivamente all'1.1.2020 deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2019; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2019, non abbiano percepito reddito nell'anno 2019, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2019 con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2019;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2019 dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.

Per gli studenti albanesi

In considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2019: il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale ("Instituti i sigurimeve shoqerore"), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione; il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Legalizzazione dei documenti: la legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:
A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro "Apostille": i

documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, (leggibile al seguente link: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19610213/201506110000/0.172.030.4.pdf) sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 28.5.2012 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri, leggibile al seguente link: http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/dm-28052012.aspx), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.
D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani. Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano). Albania: dal 1°luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia a Tirana (http://www.ambtirana.esteri.it) e dei consolati di Scutari (http://www.consitalia-scutari.org) e Valona (http://www.consvalona.esteri.it) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D. Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. In questo caso, la dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti in copia alla Segreteria del Conservatorio di Milano.

Rifugiati politici
È necessario solo l'attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, reddito e patrimonio eventualmente esistente in Italia. Alla domanda dovrà essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Studenti Ucraini:
in conseguenza del loro status di protezione – possono autocertificare. ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, i redditi ed i patrimoni esteri, ai fini dell'attestazione della dichiarazione ISEE/ISPE

4 - AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

4.1 - Fasce di reddito

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1ª Fascia	Da € 0,00	A € 12.167,56
2ª Fascia	Da € 12.167,57	A € 16.223,41
3ª Fascia	Da € 16.223,42	A € 24.335,11

4.2 - Provenienza geografica

Studente in sede: chi **risiede** nel comune di Milano, oppure in un comune limitrofo ovvero in un comune classificato di **area urbana** ai sensi della Legge regionale n. 6/2012 (art. 2 comma 3, lett. b); ovvero nei comuni di Cinisello Balsamo, Sesto S.G., Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, Peschiera Borromeo, San Giuliano, San Donato M.se, Locate Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Basilio, Rozzano, Assago, Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Cusago, Bareggio, Settimo M.se, Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate, Novate M.se, Cormano, Cusano Milanino, Bresso.

Studente pendolare: chi **Non risiede** in un comune classificato nell'**area urbana** e dal quale sia possibile raggiungere con i mezzi pubblici la sede del Conservatorio di Milano in un tempo compreso tra i 60 e i 90 minuti.

Studente fuori sede: chi **NON risiede** in un comune classificato nell'**area urbana** e dal quale NON sia possibile raggiungere con i mezzi pubblici la sede del Conservatorio di Milano entro 90 minuti, e per tale motivo, **ha preso alloggio "a titolo oneroso"** nei pressi di tale sede.

Ai fini della formazione della graduatoria, la provenienza geografica non rivela lo status dello studente che per essere considerato studente "**fuori sede**" deve fare esplicita richiesta nella domanda, dimostrando di aver **preso alloggio a titolo oneroso nel Comune di Milano**, **o in un comune classificato di area urbana**, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a **10 mesi**.

In carenza di tali condizioni lo studente è considerato pendolare.

- Si intende "**a titolo oneroso**" l'esistenza di: un contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e convalidata per l'anno in corso con il pagamento tramite modulo F23, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente.

- Per gli studenti domiciliati presso **strutture collettive**, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.

Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il **15 novembre 2022**. Qualora la documentazione non venisse consegnata entro tale termine gli studenti saranno considerati **studenti pendolari**.

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

1ª fascia	€ **3.127,00**
2ª fascia	€ **2.719,00**
3ª fascia	€ **1.932,00**

STUDENTI PENDOLARI

1ª fascia	€ **4.139,00**
2ª fascia	€ **3.599,00**
3ª fascia	€ **2.833,00**

STUDENTI FUORI SEDE

1ª fascia	**€ 7.082,00**
2ª fascia	**€ 6.158,00**
3ª fascia	**€ 5.029,00**

I limiti relativi agli indicatori delle situazioni reddituali e patrimoniali equivalenti per l'accesso ai bandi di concorso e gli importi delle borse di studio sono determinati rispettivamente sulla base del D.M. 18 Marzo 2021, n. 256 e del D.M. 12 febbraio 2021, n. 157;

Art. 5 - INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Art. 5.1 - Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 1,comma 1, lettera g del D.M. 1320/2021 la Borsa di studio può essere incrementata fino ad un massimo del 40% dell'importo spettante, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Art. 5.2 Mobilità internazionale

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti del Conservatorio di Milano assegnatari di Borsa di Studio per l'A.A. 2022/2023 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs 68/2012 – è pari ad euro 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino ad euro 100,00 per i Paesi europei e fino ad euro 500,00, per i Paesi extraeuropei. I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stages sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai Corsi

sperimentali attivati, ai sensi della Legge n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto al contributo per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Art. 5.3 Diplomati entro la durata legale del Corso

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti che conseguono il Titolo di Studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

Art. 6 - PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite **di € 24.335,11** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEE STUDENTE}}{24.335,11} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.
Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai *crediti formativi conseguiti* o alle *annualità superate* è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$(\text{Crediti Studente} - \text{Crediti minimi}) \quad X \quad \frac{600}{(\text{Crediti Massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla *votazione media ponderata* degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Votazione media Studente} - 18) \quad X \quad \frac{400}{(30\text{-}18)}$$

Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il **30 ottobre 2022**, termine perentorio compilando on line l'apposito modulo link.

E' necessario che:
- il modulo di richiesta venga compilato on line ed inviato telematicamente corredato con la documentazione in formato digitale (PDF unico) indicata nel presente articolo.

La documentazione indicata di seguito dovrà essere allegata in formato digitale (PDF unico) alla domanda on line e inviata entro e non oltre il **30 ottobre 2022** (pena l'esclusione dal concorso).

- copia della carta di identità/passaporto in corso di validità;
- per redditi e patrimoni in Italia: attestazione I.S.E.E con relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) firmata dal dichiarante;
- per redditi e patrimoni all'estero: documentazione prevista al paragrafo **Art. 3.1.3 valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri**
- copia dell'atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente divorziati/separati;
- per gli studenti invalidi, copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la percentuale di invalidità;
- per chi abbia ottenuto il diploma accademico triennale presso un altro istituto, certificato di carriera attestante la data di prima immatricolazione.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2022/2023 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

Art. 8 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED

EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Art. 8.1 - Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dal Conservatorio di Milano che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.
Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:
- **idonei**: qualora siano in possesso di tutti i requisiti
- **non idonei**: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando

I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:
- **idonei assegnatari**: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;
- **idonei non assegnatari**: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio richiesto per mancanza di fondi.

*In questo caso gli studenti nelle graduatorie, **idonei non assegnatari**, potranno ottenere benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche*.

Art. 8.2 - Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 20 NOVEMBRE 2022** attraverso la pubblicazione nei servizi on line per gli studenti.

Le graduatorie definitive sono rese note agli interessati **entro il 15 DICEMBRE 2022** attraverso la pubblicazione nei servizi on line per gli studenti.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Conservatorio di Milano e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito. Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà pubblicata sul sito la graduatoria definitiva.
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:

- acconto entro il **15 gennaio 2023**.
- saldo entro il **15 settembre 2023** (30 novembre 2023 per 1° anno che non ha raggiunto i crediti entro sessione estiva 2023)

L'erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato o cointestato allo studente beneficiario.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi **di diploma accademico di 1°livello e 2° livello** la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 30 novembre 2023 almeno **35 crediti** pena la revoca della borsa stessa. **In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa**. A tale scopo il Conservatorio di Milano può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio.

Per gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi **di diploma accademico di 1° e 2°livello** la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno **70 crediti**, pena la revoca della borsa stessa. **In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti.**

Per gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi **di diploma accademico di 1° livello** la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno **105 crediti**, pena la revoca della borsa stessa. **In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti**

Mobilità internazionale:

Il pagamento dell'integrazione avverrà entro il **30 dicembre 2023** compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia.
Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere **entro il 28 febbraio 2024** gli importi delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio. Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13

novembre 2002, n. 21650.

Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale
L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso l'Ufficio Erasmus del Conservatorio di Milano, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

Art. 10.1 – INCOMPATIBILITÀ

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Conservatorio di Milano o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dal Conservatorio di Milano: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero. **Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente**:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all' ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti del Conservatorio di Milano;

2. non presenti al Conservatorio di Milano, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

Art. 10.2 – DECADENZA

Lo studente decade dal diritto ad usufruire dei benefici/servizi ottenuti, nel momento in cui consegue il titolo accademico.

Art. 10.3 – REVOCA

La borsa viene revocata:
- Per **rinuncia agli studi**/beneficio a concorso del Conservatorio Statale di Musica "G.Verdi" di Milano effettuata prima del 30 ottobre 2023 (incluso);
- Per trasferimento ad altra sede universitaria prima del 30 ottobre 2023 (incluso);
- Per dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 23, della legge n. 390/91**;**
- Per l'iscrizione al Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Milano dopo i termini fissati dall'Istituto;
- Per **mancato conseguimento** da parte degli studenti iscritti al **primo anno** di

qualsiasi livello di n. **35 crediti entro il 30 Novembre 2023.**
- Per **mancato conseguimento** da parte degli studenti iscritti al **secondo anno** di qualsiasi livello di n. **70 crediti entro il 10 agosto 2023.**
- Per **mancato conseguimento** da parte degli studenti iscritti al **terzo anno** di un triennio di n. **105 crediti entro il 10 agosto 2023**.
- Per **mancato conseguimento della laurea di primo livello** entro la sessione di Febbraio 2023 da parte degli **studenti iscritti al 1° anno del 2° livello "sotto condizione".**
- Per mancanza di requisiti di reddito/patrimonio e/o di merito scolastico, mancato soddisfacimento delle condizioni risolutive dei termini, procedure etc., di cui al presente bando.

Nei casi di revoca, gli studenti saranno tenuti a rifondere gli importi percepiti e/o le somme relative al valore monetario dei servizi fruiti, in un'unica soluzione o in tre rate. La restituzione delle somme dovrà comunque avvenire dopo la comunicazione del provvedimento di revoca ed entro Dicembre 2023.

Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, l'Ufficio DSU adirà per le vie legali il recupero dei crediti e, comunque, lo studente non potrà chiedere più alcun beneficio/servizio al Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Milano se non dopo la restituzione totale della somma dovuta. Nei casi predetti, l'Ufficio DSU provvederà ad inoltrare apposita richiesta ai Presidenti/Rettori degli Istituti Universitari di riferimento, per la sospensione della carriera universitaria dell'interessato per il periodo di insolvenza del debito maturato. I benefici, inoltre, saranno revocati qualora a seguito di controlli, che saranno effettuati dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, verrà accertata l'erronea attribuzione.

Art. 11 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO

Nel caso di trasferimento ad altro Conservatorio o Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al Conservatorio di Milano, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altro Conservatorio o Accademia o Università al Conservatorio di Milano dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Conservatorio o Accademia o Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 30 NOVEMBRE 2022**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 12 - ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

Il Conservatorio di Milano, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla

legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Il Conservatorio di Milano, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato**.**

Art. 13 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE 2016/679)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva**:**

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando.

b) sono raccolti dai Soggetti Gestori ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge.

c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ai Soggetti Gestori per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (Regolamento UE 2016/679). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria provvisoria solo se effettuati entro il 20 NOVEMBRE 2022 e sulla graduatoria definitiva solo se effettuati entro il 15 dicembre 2022.

e) Il Soggetto Gestore è il titolare del trattamento dei dati.

Art. 14 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento, e precisamente:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390»;

- la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario»;

- il protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- la legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6;

- il decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti»

- il Decreto Ministeriale 22 maggio 2012 «Aggiornamento limiti massimi Indicatore condizione economica equivalente e Indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2012/2013»;

- il Decreto Ministeriale 28 maggio 2012 recante "Definizione dei Paesi in via di Sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001"

- la deliberazione n. XI/6633 seduta del 04/06/2022 della Giunta Regionale della Regione Lombardia avente ad oggetto "Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno 2022/2023"

Art.15 - Modalità di riscossione dei benefici in denaro

I vincitori dei benefici in denaro potranno riscuotere le somme loro spettanti **Tramite accredito su conto corrente bancario italiano**. In questo caso il conto deve essere intestato o cointestato allo studente (sono escluse carte di credito e ricaricabili).

Milano 14/09/2022

F.to Il Direttore
Prof.ssa Cristina Frosini

Resp. del procedimento
Ass. Irene Filomena Valentina Genovese